



# TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

- BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI A TIROCINIO  
FORMATIVO EX ARTICOLO 73 D.L. d.l. 69/2013 (convertito con legge 9  
agosto 2013, n. 98, e successive modifiche) -

## Il Presidente

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che possono svolgersi *«contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione»;*

Rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano *«in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età»;*

Visto l'articolo 50 comma 2° del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che ha inserito nell'articolo 73 del D.L. 69/2013 il comma 11-bis, in base al quale, tra l'altro, *«L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;*

Considerato che il comma 13 già prevedeva che *«Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale»* e il comma 15 che *«L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario»;*

Visto il comma 2° dell'articolo 73 del D.L. 69/2013, in base al quale qualora non sia *«possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei*

*requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;*

Evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto l'attività di assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio, con accesso ai fascicoli processuali – eccettuati quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio -, partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli. In particolare, l'attività concemerà:

- a) la formazione alla gestione di processi. A titolo meramente esemplificativo possono qui richiamarsi: la partecipazione alle udienze pubbliche, l'assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, le ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, la cura delle banche dati e dei supporti informativi, la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, l'eventuale collaborazione con la Cancelleria, in funzione di collegamento tra il Giudice e la Cancelleria, verificando il contenuto, la completezza e l'ordine del fascicolo, nonché la disponibilità dello stesso da parte del magistrato.
- b) la preparazione dell'udienza, consistente: i) nella verifica che la Cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana; ii) nella verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e note dei Consulenti o altri ausiliari del giudice, etc.); iii) nella preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia, redigendo all'esito della discussione con il giudice una scheda del procedimento in cui siano compendiate in modo sistematico le questioni preliminari e i principali profili di fatto e diritto inerenti alla controversia, con particolare rilievo ai punti oggetto di contraddittorio; iv) nella collaborazione nello spostamento della 1° udienza di comparizione delle cause di nuova assegnazione e verifica della competenza tabellare del magistrato.
- c) L'attività in udienza, che consiste essenzialmente nell'assistenza e ascolto della trattazione, istruzione e discussione delle cause, nonché nell'individuazione di problematiche e di questioni dubbie da sottoporre al magistrato nella fase successiva.

- d) la collaborazione alla formazione dei provvedimenti consistenti in: i) discutere con il giudice e individuare con lui lo schema dei provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive come le sentenze contestuali in controversie in opposizione a decreto ingiuntivo); ii) redigere una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione, poi rivista e corretta con l'affidatario; iii) studiare e discutere con il giudice delle controversie più semplici; iv) preparazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e della scheda di sintesi del processo; v) partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie; vi) verifica della documentazione allegata ai ricorsi per decreto ingiuntivo, relazionando al magistrato sulla sussistenza di eventuali motivi di sospensione (a titolo meramente esemplificativo: carenza di legittimazione attiva; irregolarità della procura; legittimità tasso degli interessi richiesti etc.), compresi quelli telematici, per i quali il tirocinante provvede altresì a “scaricare” il fascicolo con i relativi documenti sulla consolle del magistrato; vii) intestazione delle sentenze.
- e) la ricerca e lo studio, la quale può consistere in: i) ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio Giudiziario, di giurisprudenza o contributi dottrinari funzionali alla risoluzione dei singoli casi; ii) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse; iii) redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza sui temi oggetto di approfondimento; iv) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; v) partecipazione ai corsi della formazione decentrata, ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale;

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui saranno precisate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario;

All'esito del tirocinio sarà rilasciata un'attestazione della frequenza corredata da breve relazione del magistrato affidatario;

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- 1) seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- 2) rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- 3) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;

- 4) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- 5) astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- 6) indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Rilevato, inoltre, che:

- il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nè di obblighi previdenziali e assicurativi;
- ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla segreteria del Tribunale di Lucca, con recapiti reperibili sul sito internet del Tribunale (<http://www.tribunalelucca.net/>);
- il tirocinio potrà essere compiuto contemporaneamente alla frequenza di Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali in conformità alle convenzioni dalle stesse stipulate con il Tribunale;

#### **DETERMINA**

In **22** i posti disponibili per i tirocini formativi, di cui **12** destinati al settore civile e **10** al settore penale.

#### **FISSA**

Il giorno **30 Luglio 2016, ore 13,00**, come termine per la presentazione delle domande e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche mediante autocertificazione a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica del Tribunale ([tribunale.lucca@giustizia.it](mailto:tribunale.lucca@giustizia.it)) o spedizione o consegna cartacea alla Segreteria dello stesso (Via Galli Tassi n. 61, Lucca, C.A.P. 55100).

#### **DISPONE**

L'inserimento del presente bando nel sito internet del Tribunale nonché l'affissione dello stesso presso l'Ufficio U.R.P.

Lucca,

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**DR. VALENTINO PEZZUTI**

